

ALL. "A"

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA

E

ENTE DEL TERZO SETTORE

PER

L'EROGAZIONE DI BUONI DI SERVIZIO PER LA FREQUENZA DI ASILI NIDO PRIVATI O STRUTTURE CHE EROGANO SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA ISCRITTE ALL'ALBO REGIONALE EX LEGGE 22/86

L'anno 2025, il giorno _____ del mese di _____

Intervengono per il presente atto

Per il Comune di Gravina di Catania , di seguito individuato come Comune, _____ in qualità di Responsabile dell'11° Servizio

E

Per lacon sede legale..... in seguito denominato Ente Gestore e/o Convenzionato, il dott....., n.g. di legale rappresentante (CT) via ; P.L./C.F. nato adi il....., n.q. di legale rappresentante

Premesso:

Che l'Ente, _____ ubicato in , Via, è in possesso dei requisiti strutturali ed organizzativi previsti dal Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 126 del 16.05.2021;

Che l'Ente è iscritto all'Albo Regionale istituito ai sensi della legge 22/86 sezione minori tipologia servizi per la prima infanzia (asili nido, micronidi, spazio gioco per bambini, Centri per bambini e famiglie, i cui standard sono previsti dal predetto Decreto del 16 maggio 2013) al n.

oppure

Che l'Ente ha presentato in data _____ l'istanza d'iscrizione all'Albo Regionale istituito ai sensi della legge 22/86 sezione minori tipologia servizi per la prima infanzia (asili nido, micronidi, spazio gioco per bambini, Centri per bambini e famiglie, i cui standard sono previsti dal predetto Decreto del 16 maggio 2013)

Che l'Ente "....." possiede e ha superato positivamente le verifiche delle dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione all'avviso pubblico presentata a cura dell'utente , necessarie per stipulare convenzioni con le P.A.

Premesso quanto sopra

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Oggetto della presente convenzione è l'erogazione di buoni servizio a favore delle famiglie con bambini da 0/3 anni per servizio nido/micronido d'infanzia spazio gioco presso strutture private, pubbliche e strutture che erogano servizi per la prima infanzia iscritte all'albo regionale ai sensi della L.R. 22/86.

ART 2

DURATA DELLA CONVENZIONE

La durata della convenzione tra il Comune di Gravina di Catania e l'Ente gestore è valida per anni tre dalla data della sottoscrizione e potrà essere prorogata salvo intese tra le parti.

Art. 3

BENEFICIARI

Soggetti beneficiari dei buoni servizio sono le bambine e i bambini di età non superiore a 36 mesi alla data del 1 settembre di ogni anno che frequentano servizi per la prima infanzia (asili nido, micro nido, spazio gioco per bambini, Centri per bambini e famiglie) privati, iscritti all'albo regionale istituito ai sensi della legge 22/86 per le predette categorie presenti nel territorio del Distretto di Gravina di Catania o limitrofo allo stesso.

Art. 4

VALORE DEL BUONO DI SERVIZIO

Il Buono di servizio viene quantificato rispettando i limiti sotto descritti secondo seguenti percentuali ed in base alla fascia ISEE di appartenenza della famiglia beneficiaria:

da ISEE compreso tra € 0,00 a € 0,00 il valore del voucher è pari al 100% della retta fatturata ;

da ISEE compreso tra € 0,1 a € 10.000,00 il valore del voucher è pari al 90% della retta regolarmente fatturata ;

da ISEE compreso tra € 10.001,00 a € 24.000,00 il valore del voucher è pari all' 80% della retta regolarmente fatturata;

da ISEE compreso tra € 24.001,00 € 36.000,00 il valore del voucher è pari al 70% della retta regolarmente praticata;

da ISEE compreso tra € 36.001,00 A € 50.000,00 il valore del voucher è pari al 50% della retta regolarmente fatturata);

da ISEE compreso tra € 50.001,00 A € 70.000,00 il valore del voucher è pari al 40% della retta regolarmente fatturata;

da ISEE oltre € 70.000,00 il valore del voucher è pari al 30% della retta regolarmente fatturata.

La differenza tra l'importo fatturato e l'importo della retta praticata rimane a totale carico della famiglia.

Art. 5
OBBLIGHI DELL'ENTE

L'Ente con la stipula della presente convenzione si obbliga a :

- 1) rispettare gli standard strutturali ed organizzativi di cui al D.P.R.S. 15.05.2013 dei servizi forniti;
- 2) adeguarsi ad eventuali deroghe e/o modifiche agli standard di cui sopra emanate dalle autorità statali e/o regionali e comunque a tutte le normative emanate dalle autorità pubbliche nel periodo di validità del presente atto;
- 3) organizzare un sistema di turni del personale in modo da garantire il rapporto numerico educatore bambino nelle diverse fasce orarie di funzionamento del servizio;
- 4) garantire il rapporto numerico personale educativo/bambini per tutti i bambini accolti, nonché la continuità del rapporto educativo fra il personale ed i bambini accolti;
- 5) garantire il servizio da settembre a luglio, dal lunedì al venerdì per minimo 4 ore giornaliere, fatte salve le festività, le vacanze natalizie e pasquali, come da calendario educativo;
- 6) rispettare i protocolli igienico- sanitari vigenti nel periodo di validità del presente atto per garantire lo svolgimento dei servizi in regime di sorveglianza e sicurezza sanitaria;
- 7) rispettare i contratti di categoria dei lavoratori dipendenti o prestatori d'opera e delle leggi che regolamentano i rapporti di lavoro;
- 8) rispettare la normativa che disciplina il diritto al lavoro dei disabili (l. 10 marzo 1998 n. 168);
- 9) rispettare le leggi e i regolamenti in materia di prevenzione e protezione dei lavoratori (D. Lgs 9 aprile 2008 n. 81 come successivamente modificato dal D. lgs 3 agosto 2009 n. 106)
- 10) garantire la copertura assicurativa per gli operatori per rischi di responsabilità civile e infortuni che comportino morte o invalidità permanente;
- 11) stipulare idoneo contratto assicurativo di Responsabilità Civile che esoneri il Comune da ogni responsabilità per eventuali danni a utenti o a terzi derivati dall'espletamento del servizio;
- 12) rispettare le norme in materia di tutela della privacy ;
- 11) assumersi la responsabilità della qualità delle prestazioni delle attività poste in essere dai propri operatori;
- 13) non cedere in subappalto tutti o parte dei servizi per i quali si è accreditata;
- 14) comunicare al Comune di Gravina di Catania ogni variazione dei requisiti di convenzionamento;
- 15) comunicare con dichiarazione formale, in caso di recesso dal convenzionamento del servizio con preavviso di almeno 30 giorni;

16) inviare bimestralmente al Comune di Gravina di Catania i report relativi ai buoni di servizio effettivamente fruiti dai beneficiari;

17) accettare che il titolare del buono servizio, in relazione al grado di soddisfazione nei confronti delle prestazioni ricevute, scelga un'altra organizzazione qualora subentrino motivi di insoddisfazione durante l'erogazione delle prestazioni medesime; tale cambiamento è attuabile solo nel caso in cui il titolare del buono servizio abbia revocato per iscritto il proprio consenso all'erogazione del servizio;

18) accettare i sistemi di rendicontazione, di valutazione e di controllo stabiliti dal Comune per il servizio reso, essendo a conoscenza che l'importo del buono servizio, definito da apposito atto amministrativo sarà liquidato di norma, bimestralmente, a decorrere dal mese successivo alla data di iscrizione del minore presso l'Ente con relativa emissione del buono di servizio ;

19) essere disponibili all'ammissione al servizio di bambini e bambine con disabilità o in condizioni di svantaggio sociale o economico;

20) fornire all'utente, all'interno del servizio erogato con l'emaneazione dei buoni servizio, il materiale didattico e ludico necessario per le attività educative e il materiale di facile consumo (pannolini, creme, fazzoletti, ecc.) necessari per la corretta conduzione del servizio;

21) mantenere i requisiti di idoneità organizzativa-gestionale dichiarati;

22) comunicare qualsiasi variazione sui requisiti dichiarati, in particolare, relativamente agli operatori che compongono l'equipe del servizio, al numero di bambini/e frequentanti, alle giornate ed agli orari di svolgimento del servizio;

23) presentare bimestralmente una relazione sull'attività svolta, evidenziando eventuali disfunzioni verificatesi e relativi correttivi applicati, nonché al termine della prestazione, una relazione finale concernente l'attività svolta, i risultati conseguiti e le indicazioni sul possibile miglioramento della gestione.

Il Comune potrà richiedere all'Ente gestore la documentazione attestante gli adempimenti di tutti i predetti obblighi.

Art 6 DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

L'Ente convenzionato dovrà trasmettere al Comune la seguente documentazione:

- a) statuto e/o atto costitutivo e/o carta dei servizi;
- b) decreto di iscrizione/accreditamento all'Albo Regionale sezione Minori, Tipologia asilo nido, micronido, spazi gioco e servizi educativi in contesto domiciliare, oppure, in alternativa,
- c) autorizzazione di enti pubblici (quali A.S.P. ed Enti Locali) all'erogazione dei servizi di cui all'art. 2 comma 3, lettera a), b) e lettera c), punti 1 e 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65;
- d) visura, aggiornata, attestante l'iscrizione alla Camera di Commercio;
- e) elenco nominativo del personale dipendente e relative qualifiche, **secondo quanto disposto all'art.8**
- f) dichiarazione, ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000, con cui si comunica che il personale dipendente non ha riportato condanne penali e non è stato destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di

- provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale, e con cui si comunica che il personale dipendente non è stato sottoposto a procedimenti penali;
- g) dichiarazione di insussistenza cause di esclusione di cui agli artt. 94, 95 e seg. Del D. Lgs. 36/2023;
- h) dichiarazione inerente la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010;
- i) dichiarazione antimafia ai sensi dell'art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011;
- l) Copia polizza assicurativa di Responsabilità Civile che esoneri il Comune da ogni responsabilità per eventuali danni a utenti o a terzi derivati dall'espletamento del servizio.

Art. 7

PERSONALE IMPIEGATO NEL SERVIZIO

L'Ente convenzionato deve obbligatoriamente rispettare gli standard strutturali ed organizzativi di cui al D.P.R.S. 16.05.2013 dei servizi forniti. Il numero del personale impiegato nel servizio (educatori, ausiliari e cuoco) e il monte ore dovrà essere adeguato all'organizzazione del servizio proposto e calcolato così come previsto dal D.P.R.S. 16.05.2013. Il personale dovrà essere assegnato in numero sufficiente e in maniera stabile tenendo conto del numero dei bambini/e, della loro età, degli orari di frequenza e degli spazi conformemente a quanto stabilito dalle vigenti normative in materia di servizi alla prima infanzia.

Fra il personale impiegato nel servizio dovranno essere presenti figure che abbiano ricevuto adeguata formazione relativamente al primo soccorso, antincendio e HACCP.

L'Ente convenzionato deve disporre e mantenere per tutto lo svolgimento del servizio idonee e adeguate risorse umane in numero e professionalità atte a garantire l'esecuzione dell'attività a perfetta regola d'arte, per il conseguimento dei risultati richiesti dal Comune.

In particolare, il numero degli educatori presenti durante l'orario giornaliero di apertura del nido deve rispettare la normativa vigente al fine di garantire la migliore qualità dei servizi prestati.

Gli operatori dell'Ente convenzionato prestano il loro lavoro senza vincoli di subordinazione con il Comune.

L'Ente convenzionato assicura la presenza costante del personale impiegato nel servizio per tutta la durata della convenzione, garantendo una continuità didattico - educativa salvo i casi di forza maggiore debitamente e formalmente documentati al Comune. L'Ente gestore sostituisce tempestivamente gli operatori assenti (malattia, maternità, ferie, o quant'altro contrattualmente previsto), con altri operatori idonei (di cui all'elenco delle sostituzioni presentato) ed aventi i medesimi requisiti, in modo da garantire il regolare espletamento del servizio in occasione di ogni variazione, reintegro, supplenza.

Il personale in servizio presso l'ente gestore dovrà rispettare la normativa ai sensi Regolamento Generale sulla Protezione dei dati, Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del 27 aprile 2016 e le norme e prescrizioni secondo quanto previsto dal D. Lgs. 39/2014.

ART. 8

ADEMPIMENTI E COMUNICAZIONI

L'Ente convenzionato comunica tempestivamente al Comune, al fine di prevenire ogni disagio per l'utenza, i motivi e i tempi ove ricorra un'eventuale modifica e/o interruzione del servizio e si impegna a fornire indicazioni precise in caso di sciopero o per cause di forza maggiore, adottando all'uopo le misure occorrenti per salvaguardare il servizio e le esigenze delle famiglie.

L'Ente convenzionato è tenuto a fornire al Comune, prima dell'avvio dell'erogazione dei buoni servizio:

L'elenco nominativo del personale impiegato nel servizio, contenente:

- tipologia di funzione e ruolo ricoperto;
- curricula dai quali risulti il possesso dei requisiti richiesti per lo svolgimento delle mansioni relative al servizio di nido/micronido d'infanzia;
- contratti di lavoro e/o e relativo modello unilav;
- L'elenco del personale che sarà utilizzato per le sostituzioni, contenente:
 - tipologia di funzione e ruolo ricoperto;
 - curricula dai quali risulti il possesso dei requisiti richiesti per lo svolgimento delle mansioni relative al servizio di nido/micronido d'infanzia.

L'Ente convenzionato, inoltre, provvede a indicare un/una responsabile, che può coincidere con la figura della/del coordinatrice/coordinatore pedagogica/o, che risponda dei rapporti contrattuali con il Comune.

Art. 9 REGISTRI FIRME

L'Ente gestore avrà cura di tenere presso la sede:

- Registro firme giornaliera con i nominativi dei beneficiari dei buoni servizio;
- registro firme giornaliera degli operatori impiegati nello svolgimento del servizio.

ART. 10 OBBLIGHI DEL COMUNE

Il Comune di Gravina di Catania si impegna a:

1. Predisporre apposito avviso al fine di acquisire le disponibilità da parte delle strutture accreditabili;
2. Predisporre e pubblicizzare sul sito istituzionale l'elenco delle Strutture che hanno, a seguito specifico avviso, chiesto e ottenuto l'accreditamento, mettendo a disposizione posti in favore di bambini residenti a Gravina di Catania;
3. Acquisire a seguito avviso le istanze delle famiglie aventi diritto
4. Formulare se necessario una graduatoria dei soggetti che hanno scelto e richiesto l'iscrizione in uno delle strutture per la prima infanzia privati accreditati;
5. Calcolare l'eventuale quota di compartecipazione a carico della famiglia;
6. collaborare con la struttura educativa per la buona riuscita della presente convenzione, e vigilare sul rispetto della stessa;
7. corrispondere all'ente convenzionato l'importo relativo ai buoni servizio che verranno fatturati, di norma a cadenza bimestrale, entro l'importo stabilito nell'art. 4 della presente convenzione
8. Il Comune si riserva di:

- accedere in qualsiasi momento ai locali, agli impianti e alle attrezzature dell'Ente gestore per le attività di controllo e di vigilanza al fine di monitorare il benessere delle bambine/i, attraverso i propri funzionari;

- effettuare controlli diretti ad accertare sia la veridicità delle dichiarazioni rese sia la qualità del servizio effettuato, attraverso i propri Funzionari;

- revocare la convenzione sulla base dell'esito delle verifiche effettuate.

Art. 11

CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO

Il costo del singolo buono servizio è determinato nella presente convenzione;

Il pagamento delle tariffe mensili nel caso dell'erogazione di buoni servizio viene riconosciuto anche in caso di assenza del bambino per malattia o qualsiasi causa grave giustificata per un periodo massimo di "30 giorni continuativi".

Si riportano i costi dovuti secondo le fasce orarie di frequenza delle bambine/i scelte dalle famiglie:

- Asilo nido tariffa mensile massima € 680,00

- Micro Nido tariffa mensile massima € 510,00

- Spazio Gioco E Centri Famiglie e bambini tariffa mensile massima € 395,00

- Centri per bambini e Famiglie tariffa mensile massima € 395,00

Il voucher di cui alla presente convenzione non è cumulabile con i Voucher erogati con altre fonti di finanziamento, e con quelli erogati dall' INPS.

In sede di liquidazione, al corrispettivo andrà sottratta la quota di compartecipazione mensile delle famiglie, determinata secondo quanto stabilito dall'art.4 dalla presente convenzione;

Art. 12

Obblighi verso l'utenza – Libera scelta della famiglia

La famiglia del bambino, o persona autorizzata alla sua rappresentanza a norma di legge (esercente la potestà, amministratore di sostegno, tutore, curatore etc.), sceglie liberamente la struttura dall'elenco degli enti convenzionati che hanno riservato posti impegnandosi a :

- a) Versare alla struttura la quota di compartecipazione stabilita dal Comune in base alla proprio indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)

L'ente accreditato nulla avrà a pretendere dalla amministrazione comunale per non essere stato scelto da alcun utente.

Art. 13

SANZIONI

Nei casi di accertata violazione della presente convenzione non si procederà alla liquidazione delle prestazioni già erogate, previo contraddittorio con l'Ente.

Nel caso in cui si verificano reiterate violazioni degli stessi obblighi, il Comune si riserva, previa diffida ad adempiere ai sensi degli artt. 1453 e 1454 Codice Civile, la facoltà di risolvere unilateralmente il presente accordo.

In caso di persistenti inadempienze si procederà alla risoluzione del rapporto, pertanto l'utente dopo averne ricevuto comunicazione effettuerà un'ulteriore libera scelta tra gli altri fornitori convenzionati.

ART. 14
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

In riferimento al Regolamento UE 679/2016 (di seguito GDPR), e al D.lgs. 196/2003, integrato con le modifiche introdotte dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato Regolamento e con particolare attenzione a quanto prescritto circa le misure di sicurezza da adottare. In riferimento al Regolamento UE 2016/679 (di seguito GDPR) e al D.lgs. n. 196/2003, come modificato dal D.lgs. n. 101/2018, le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, con particolare attenzione all'adozione di misure tecniche ed organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio insito nel trattamento dei dati personali svolto.

Ai sensi degli art. 13 e 14 del sopracitato Regolamento, la medesima controparte negoziale è informata che i dati personali, raccolti direttamente presso l'interessato oppure ottenuti presso altre fonti, saranno utilizzati dal Comune di Gravina di Catania a soli fini contrattuali. Il trattamento dei suddetti dati è funzionale, necessario, pertinente e, in ogni modo, non incompatibile con le finalità per le quali gli stessi sono raccolti come descritto nell'Informativa già trasmessa al contraente.

Con la sottoscrizione del presente Contratto il Gestore, accertata la sua capacità di assicurare ed essere in grado di dimostrare l'adozione ed il rispetto di misure tecniche organizzative adeguate ad adempiere alla normativa e regolamentazione in vigore sul trattamento dei dati personali, Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 contenente il Regolamento europeo sulla protezione dei dati (di seguito anche il "Regolamento UE" o "GDPR"). Nominare il responsabile esterno del trattamento dei dati personali.

Art. 15
NORMA DI RINVIO

L'ente convenzionato è tenuto, comunque, all'osservanza di tutte le Leggi, Regolamenti, Decreti e, in genere, a tutte le prescrizioni che vengono emanate da Pubbliche Autorità, indipendentemente dalle norme prescritte dal presente atto.

Art. 16
REGISTRAZIONE, CONTROVERSIE ED ENTRATA IN VIGORE

La presente convenzione si compone di quattordici articoli.

Il presente atto è immediatamente impegnativo per l'Ente Convenzionato e lo sarà per l'Amministrazione Comunale ad avvenuta esecutività degli idonei atti amministrativi. E' esente dall'imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 8, comma 1 della L.266/91 e della Circolare n.3 del 25.2.1992 del Ministero delle Finanze.

La presente scrittura sarà registrata solo in caso d'uso con spese a carico del richiedente.

Per l'Ente coop: Il legale Rappresentante

Per il Comune di Gravina di Catania